

Fondazione Italiana Sclerosi Multipla onlus

REGOLAMENTO GENERALE

BANDI FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA E BORSE DI STUDIO SULLA SCLEROSI MULTIPLA

IN VIGORE DAL 12 MARZO 2012

INDICE

PREMESSA 4

AISM e la sua Fondazione 4

BANDI FISM PRINCIPI E REGOLE GENERALI 5

1. Criteri generali di ammissibilità e di valutazione delle domande 5
2. Modalità di presentazione delle domande 5
3. Principio di unitarietà della richiesta di finanziamento 6
4. Gruppo di ricerca 6
5. Attuazione, rendicontazione scientifica ed economica 7
6. Proroga – rimodulazione variazione 8
7. Sospensione – rinuncia – interruzione – revoca 9
8. Codice di condotta e integrità scientifica 12
9. Proprietà intellettuale 12
10. Pubblicazioni e stampe 14
11. Rapporti con i media 15
12. Gestione del personale, delle collaborazioni dei fornitori 15
13. Responsabilità 15
14. Garanzie sul trasferimento fondi 16
- 14 bis. Attività di audit e monitoraggio 16

15. Report meeting	16
16. Compendio annuale delle ricerche finanziate	16
17. Disposizioni Finali	16
BANDI FISM REGOLE SPECIFICHE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA	
- Definizione e contenuti	17
- Modalità di presentazione delle domande	17
- Criteri di valutazione	17
- Responsabili del progetto	18
- Finanziamenti	19
- Gestione finanziaria e rendicontazione	21
IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI SPECIALI	
- Definizioni e contenuti	23
- Modalità di partecipazione	23
- Criteri di valutazione	23
IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI ADDESTRAMENTO E DI RICERCA	
- Definizioni, contenuti e destinatari	24
- Criteri di valutazione	25
- Presentazione delle domande	25
- Finanziamento	25
- Rendicontazione	26
BORSA ALLA CARRIERA “RITA LEVI MONTALCINI”	
- Definizione e contenuti	27
- Destinatari e criteri di valutazione	27
- Finanziamento	27
- Rendicontazione	28
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003	29

PREMESSA

AISM E LA SUA FONDAZIONE

L'Associazione Italiana Sclerosi (AISM) nasce nel 1968 per rappresentare i diritti e le speranze delle persone con sclerosi multipla. In oltre quarant'anni di attività, l'Associazione è cresciuta, diventando una delle più importanti realtà nel panorama del non profit italiano, ed è ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. In osservanza della legge italiana sugli enti non profit, nel 1998 AISM ha affidato l'impegno nella ricerca scientifica alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), anch'essa ONLUS, che prosegue l'impegno iniziato da AISM.

Indirizzare, promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla è uno dei principi strategici sui quali FISM costruisce la sua missione verso "un mondo libero dalla SM". Oggi l'Associazione è, insieme con la sua Fondazione, l'unica organizzazione italiana che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla attraverso la promozione, e il sostegno della ricerca scientifica, la promozione e l'erogazione di servizi nazionali e locali, la rappresentanza e l'affermazione dei diritti delle persone con SM affinché siano pienamente partecipi e autonome.

L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in Italia ha innovato l'approccio alla selezione dei progetti di ricerca scientifica di eccellenza introducendo per la prima volta nel 1986 la peer - review, quando nel nostro Paese non veniva utilizzata. L'AISM agisce in rete con le altre Associazioni internazionali e la Federazione Internazionale (Multiple Sclerosis International Federation, MSIF). Queste insieme rappresentano la principale fonte di finanziamento nel mondo per la ricerca sulla sclerosi multipla.

Negli ultimi 22 anni in Italia sono stati investiti da AISM e FISM oltre 30 milioni di euro nella ricerca scientifica, in progetti di ricerca, borse di studio e iniziative speciali.

La Fondazione, in linea con il piano strategico di ricerca triennale, finanzia la ricerca scientifica e la formazione di ricercatori attraverso il bando annuale, i bandi dedicati per i programmi speciali, i progetti speciali, anche partecipando ad iniziative di carattere internazionale, nonché, attraverso la promozione e il finanziamento di centri/network di eccellenza.

(cfr. anche www.aism.it)

BANDIFISM

PRINCIPI E REGOLE GENERALI

1. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA' E DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di finanziamento devono essere conformi alla missione e agli scopi istituzionali di FISM nonché al Codice Etico FISM ed eventuali carte derivate, e rispondere alle specifiche indicazioni e previsioni contemplate per le specifiche linee di finanziamento.

Le richieste di finanziamento debbono comunque rivestire interesse e rilevanza per la Sclerosi Multipla.

Non saranno ammesse richieste di finanziamento che non siano conformi agli scopi istituzionali di FISM o che siano prive di interesse o rilevanza per la sclerosi multipla.

La relativa valutazione ha luogo in applicazione e rispetto dei principi e criteri generali e specifici definiti nel presente Regolamento, in piena armonia con le *Policies* e le *Linee Guida* emanate in materia di ricerca scientifica dalla Fondazione a quel momento vigenti e operanti.

Le richieste di finanziamento pervenute alla Fondazione di cui sia riconosciuta la ammissibilità in ragione della conformità agli scopi di cui sopra e della correttezza e completezza della documentazione prodotta di cui al successivo paragrafo, vengono valutate dal Comitato Scientifico designato dalla Fondazione, che definisce la lista di priorità delle proposte da sottoporre alla decisione finale del Consiglio di Amministrazione della FISM.

Il Comitato Scientifico designato ed il Consiglio di Amministrazione della FISM si riservano di sottoporre le richieste, una volta poste in priorità dal Comitato Scientifico stesso, al vaglio del Comitato Etico designato dalla FISM.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di finanziamento devono essere redatte sui moduli predisposti nel sito www.aism.it/bandifism dopo che il responsabile del progetto si è registrato. **L'utente registrato deve coincidere necessariamente con il proponente della domanda di finanziamento.**

Le domande devono essere formulate entro i termini previsti (il software non consentirà l'invio di domande oltre il termine stabilito). Nelle "Istruzioni" sono indicati, per ogni sezione dei moduli stessi, i limiti di spazio che il software non consentirà di oltrepassare. Eventuali documenti addizionali potranno essere allegati alla domanda.

Le domande devono essere presentate alla Fondazione complete in ogni loro parte. Le domande non verranno prese in considerazione se non complete delle informazioni richieste, chiaramente indicate nel modulo apposito, nelle istruzioni per la compilazione delle domande e nel presente regolamento. In particolare è essenziale che vengano fornite le informazioni riguardanti gli "altri fondi disponibili".

Poiché la domanda viene sottoposta alla valutazione di esperti internazionali è essenziale la presentazione della stessa in lingua inglese.

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.

L'originale della domanda, stampata attraverso il software di invio, dovrà essere inviata a FISM entro i tempi previsti per raccomandata o per posta elettronica certificata, comprensiva dei previsti allegati.

Sia la domanda che gli allegati, per quanto previsto, dovranno recare sottoscrizione in originale da parte dei soggetti indicati; nell'ipotesi di invio per posta elettronica in luogo della sottoscrizione originale è prevista la firma tramite certificato di firma digitale.

IMPORTANTE. Come allegato alla domanda elettronica dovrà essere inviata, a pena di inammissibilità, una scansione debitamente firmata della pagina di accettazione delle norme del presente regolamento FISM, dello Statuto FISM, del Codice Etico FISM ed eventuali carte derivate, e delle indicazioni relative al trattamento dei dati personali (FISM rules).

3. PRINCIPIO DI UNITARIETÀ DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

All'interno del medesimo Bando è consentito presentare da parte di un ricercatore/borsista una sola domanda di finanziamento per un progetto/attività a carattere unitario.

Deve intendersi come progetto unitario, un programma organico, in sé compiuto, di ricerca e/o studio ancorché articolato in più fasi, siano esse conseguenti o coincidenti temporalmente.

Non è pertanto consentito scomporre un progetto in diversi sotto progetti coincidenti con singole fasi del progetto unitario né frazionarlo tra diverse linee di finanziamento (anche qualora il singolo sottoprogetto veda la titolarità di diverso ricercatore).

Non è consentito, inoltre, suddividere lo stesso progetto (biennale o triennale) in singoli progetti annuali.

Qualora un progetto unitario di ricerca preveda possibili linee di sviluppo (affidabili ad altri e separati progetti) in funzione dei possibili esiti dello studio, il ricercatore titolare, per quanto noto a quel momento, dovrà darne evidenza nell'ambito della domanda e nell'ambito della rendicontazione scientifica intermedia (progress report).

Nell'ipotesi in cui risulti ancora attiva una ricerca, progetto, borsa comunque finanziata precedentemente da un Bando FISM, non è consentita la presentazione di altra domanda a valere su alcuna delle linee di finanziamento previste, con l'eccezione della linea relativa ai programmi speciali e di quei progetti che presentino caratteristiche tali, per cui FISM abbia riconosciuto la possibilità di sviluppo di cui al periodo precedente.

4. GRUPPO DI RICERCA

La FISM, ferma la responsabilità e referenza del progetto in capo al ricercatore titolare della domanda di finanziamento, nell'ottica della ottimizzazione delle risorse e delle conoscenze, valuta positivamente il coinvolgimento di più gruppi di ricercatori nel medesimo progetto unitario, e le collaborazioni con centri esteri.

Non è, diversamente, ammessa la modificazione, riduzione ovvero estensione di alcuno dei soggetti indicati nella domanda quale titolari o contributori del gruppo di ricerca, salvo specifica e motivata richiesta, che sia preventivamente ed espressamente accolta da FISM, comunque dipendente da circostanze eccezionali e che non vada a compromettere in alcun modo il rationale e gli obiettivi e risultati del progetto/attività.

5. ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE SCIENTIFICA ED ECONOMICA

La realizzazione dei progetti e borse approvati e finanziati ha luogo in applicazione e rispetto dei principi e criteri generali e specifici definiti nel presente Regolamento, in piena armonia con le *Policies* e le *Linee Guida* emanate in materia di ricerca scientifica dalla Fondazione a quel momento vigenti e operanti. I beneficiari del finanziamento sono pertanto tenuti ad uniformarvisi in ogni fase e momento dello studio e/o attività. FISM ne favorirà la conoscenza attraverso uno spazio dedicato all'interno del proprio sito.

Ogni contributo assegnato dalla Fondazione viene identificato con un codice definito al momento dell'assegnazione da utilizzarsi necessariamente per le citazioni di corrispondenza e relative pubblicazioni dei risultati.

Le attrezzature/apparecchiature acquistate con finanziamenti erogati ai sensi del presente regolamento rimarranno in ogni caso di proprietà di FISM, intendendosi la relativa disponibilità e utilizzo consentita al ricercatore/borsista presso l'istituzione /ente ove opera a titolo di comodato di durata necessariamente coincidente a quella del progetto/borsa. Al momento della cessazione del progetto/borsa FISM si riserva di valutare l'eventuale proroga della disponibilità, allo stesso titolo, dell'attrezzatura/apparecchiatura ovvero di pretendere entro il termine che verrà comunicato da FISM la restituzione nelle modalità e forme indicate.

Tutti coloro che beneficiano di un finanziamento da parte della Fondazione, indipendentemente dalla natura di tale finanziamento (progetto di ricerca, borsa di studio, borsa alla carriera o progetto speciale) sono tenuti a curare una adeguata rendicontazione scientifica ed economica dello stesso.

La rendicontazione scientifica ed economica dovrà avere luogo nelle forme ed entro i tempi previsti per ciascuna linea di finanziamento. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione costituisce inadempimento e verrà valutato ai conseguenti effetti.

Si evidenzia, in particolare, che la rendicontazione economica, oltre a dover rispettare normative e prassi degli enti di appartenenza dei ricercatori/borsisti deve rispondere ai criteri di:

- a) pertinenza della spesa rispetto ai contenuti ed alle attività oggetto di finanziamento: non potranno essere ammesse a rendicontazione spese che non siano strettamente attinenti le attività contemplate nella domanda e direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto/borsa;
- b) inerenza temporale della spesa: non saranno ammesse spese che siano antecedenti l'uscita del bando ovvero che eccedano i limiti temporali dell'attività, anche risultanti da eventuali proroghe, o ancora che intervengano in periodi di sospensione dell'attività ai sensi di quanto disciplinato nei paragrafi successivi;
- c) competenza della spesa e sua tracciabilità: ogni spesa dovrà essere debitamente documentata attraverso la produzione di idonee pezze giustificative secondo le specifiche regole e procedure amministrative definite dalla FISM.

FISM in ogni caso, per le ipotesi di mancata o parziale rendicontazione scientifica e/o economica, procederà, alla ripetizione delle somme non giustificate avvalendosi, nel caso, delle garanzie che siano state attivate secondo quanto previsto al paragrafo 14 (Garanzie sul trasferimento fondi).

La mancata o incompleta rendicontazione finale entro i termini previsti da ciascuna linea di finanziamento, sia per quanto attiene la rendicontazione scientifica che economica, comporta la restituzione delle somme anticipate. Nel caso di ritardata o incompleta rendicontazione scientifica o economica entro le scadenze intermedie previste da ciascuna linea di finanziamento, FISM provvederà a revoca secondo quanto previsto al paragrafo 7 (Sospensione, rinuncia, interruzione,

revoca) interrompendo ulteriori erogazioni e procedendo alla ripetizione delle somme a quella data versate.

6. PROROGA– RIMODULAZIONE - VARIAZIONE

Proroga

I progetti e borse dovranno trovare realizzazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda, nel periodo fissato da FISM con la comunicazione di accoglimento.

In presenza di circostanze eccezionali di natura personale, organizzativa, ovvero di forza maggiore, il ricercatore/borsista che intenda presentare richiesta di proroga, avrà l'onere di formulare specifica domanda di proroga (rispettivamente avallata dall'ente di riferimento ovvero, per il borsista, dal Mentore) contestualmente alla produzione della rendicontazione economica o scientifica, e comunque con la massima tempestività, non appena abbia evidenza dell'effettiva necessità della suddetta proroga.

Tale richiesta di proroga dovrà essere ben giustificata e argomentata dal titolare del finanziamento, dovrà effettivamente rispondere a logiche di conservazione/miglioramento/ottimizzazione dell'utilità e validità del progetto/attività di studio e, perché possa operare, dovrà essere preventivamente ed espressamente approvata dalla FISM.

Le proroghe per i progetti biennali o triennali potranno essere di durata massima di un anno e dovrà essere onere del richiedente documentare che lo slittamento temporale non pregiudichi il rationale, gli obiettivi e risultati del progetto/attività.

Di norma progetti di durata annuale o infrannuale non possono essere oggetto di proroga.

Le borse di studio assegnate dalla Fondazione non sono prorogabili.

In ogni caso nessun contributo sarà automaticamente prorogato necessitandosi a tale fine l'espressa e preventiva accettazione da parte di FISM.

Rimodulazione – Variazione

Nel caso di richiesta per progetti biennali e triennali, contestualmente a un rendiconto scientifico ed economico intermedio, il proponente ha facoltà di chiedere oltre ad un prolungamento della durata del finanziamento nei limiti ed alle condizioni sopra specificate, una parziale rimodulazione del programma di ricerca tra fasi dello stesso o una variazione nell'utilizzazione dei fondi tra macrovoci di spesa, quando questo sia giustificato dai risultati ottenuti nel primo anno o biennio.

Non è comunque consentita per progetti di qualsiasi durata temporale una rimodulazione tra fasi e attività di ricerca ovvero variazione di utilizzo tra macro voci di spesa che ecceda il 20% dell'importo complessivo del contributo, salvo circostanze eccezionali che potranno essere considerate di caso in caso da FISM.

La richiesta di estensione del finanziamento non solo in chiave temporale ma anche di ulteriori fondi oltre a quelli concessi, sarà considerata come una nuova domanda di finanziamento e pertanto potrà essere presa in considerazione solo quanto risponda sotto ogni profilo e aspetto alle regole definite nel presente Regolamento configurandosi come nuovo e distinto progetto o borsa ancorché collegato/a a quello originario cui faccia riferimento.

In tale caso, qualora un nuovo progetto/borsa scaturisca da un progetto già finanziato, sarà possibile presentare domanda in deroga a quanto previsto nel paragrafo 3 (Principio di unitarietà della richiesta di finanziamento) anche essendo ancora attivo il progetto/borsa già finanziato: in tale ipotesi il secondo progetto/borsa, laddove finanziato, non potrà avere inizio se non una volta ultimata l'attività del primo progetto/borsa e la relativa rendicontazione scientifica ed economica.

7. SOSPENSIONE - RINUNCIA- INTERRUZIONE - REVOCA

La presentazione di domanda di finanziamento implica e comporta in capo al richiedente l'impegno, che assume carattere di obbligazione giuridicamente vincolante all'atto della comunicazione dell'eventuale accoglimento, a realizzare il progetto/attività secondo canoni e criteri di buona fede, correttezza, diligenza specifica, responsabilità e serietà.

Pertanto le seguenti ipotesi di sospensione, rinuncia, interruzione, debbono essere circoscritte a situazioni di ordine eccezionale.

FISM infatti richiama la massima attenzione sulla natura dei fondi da essa destinati al finanziamento di progetti, derivanti da fonti privatistiche quali raccolte di fondi, donazioni, lasciti, ovvero da contributi pubblici, laddove esistenti, e pertanto richiede che il beneficiario, sin dal momento della presentazione di domanda sia pienamente consapevole che l'eventuale accoglimento dà luogo ad un rapporto che comporta obbligazioni ed impegni reciproci, volendo e dovendo FISM dare conto del migliore impiego degli stanziamenti ai diversi portatori di interesse.

Non è pertanto ammesso che il beneficiario receda o modifichi unilateralmente alcuno degli elementi costitutivi del progetto/attività o si sciogla in tutto o in parte dell'impegno assunto, se non alle condizioni e nei limiti previsti nel presente Regolamento.

Il finanziamento assegnato da FISM pertanto vincola ed impegna ad ogni conseguente effetto il ricercatore/borsista e l'istituzione/ente di riferimento/appartenenza ove la ricerca/borsa abbia luogo/venga espletata.

Sospensione

Per sospensione si intende il temporaneo arresto delle attività di ricerca e studio, di carattere non definitivo. La sospensione può ricondursi a circostanze di carattere eccezionale, ed è legata a fattori personali, organizzativi, o di forza maggiore, che possano, per un periodo limitato e circoscritto, impedire o rendere comunque particolarmente complessa la prosecuzione delle attività e che possano quindi diminuire o compromettere l'utilità o validità dell'attività di ricerca.

La richiesta di sospensione, formulata dal ricercatore/borsista titolare del finanziamento, deve essere accompagnata da autorizzazione rispettivamente dell'ente di riferimento ovvero, per il borsista, del Mentore.

La sospensione, ove accolta da FISM, comporta il conseguente allungamento delle tempistiche originariamente definite.

Le richieste di sospensione debbono essere formulate, tenuto conto dei tempi e delle modalità con cui vengano a manifestarsi le circostanze cui si ricollegano ed avuto riguardo ai generali criteri di buona fede, correttezza e diligenza, con la dovuta tempestività.

E' di norma esclusa la sospensione per progetti di durata annuale o infrannuale.

Nel caso di borse di studio la sospensione dovrà in ogni caso non superare i sei mesi. La sospensione per periodi superiori a 6 mesi comporta la decadenza della borsa. È in ogni caso possibile, per coloro che non hanno completato il periodo coperto dalla borsa, fare richiesta di una nuova borsa per una sola volta.

In ogni caso FISM, fermo quanto sopra, sulla base delle motivazioni e giustificazioni addotte dal ricercatore/borsista anche avuto riguardo al mantenimento del razionale e alla conferma degli obiettivi e dei risultati del progetto/studio pur nel prolungarsi dei tempi, si riserva di accogliere o meno la richiesta. Pertanto la domanda di sospensione non avrà effetto se non preventivamente ed espressamente autorizzata da FISM: il mancato accoglimento comporta gli effetti dell'interruzione del progetto/attività secondo quanto disposto di seguito.

Nel caso di sospensione che prolunghi la ricerca/studio sino ad un bando successivo, non sarà possibile per il medesimo beneficiario formulare altra domanda sul nuovo bando, secondo le regole generali definite al paragrafo 3 del presente Regolamento (Principio di unitarietà della richiesta di finanziamento).

La sospensione del progetto/borsa comporta la sospensione del pagamento per il periodo considerato.

Non saranno comunque ammissibili domande di sospensione per ulteriori periodi oltre quelli già accordati sul medesimo progetto/borsa.

In caso di progetti di ricerca, nell'accogliere la richiesta di sospensione, FISM potrà chiedere adeguate garanzie sulle somme già conferite a termini di quanto previsto nel paragrafo 14 (Garanzie).

Rinuncia volontaria e interruzione

L'ipotesi di rinuncia volontaria a progetti o borse, quando non dipenda da fattori di carattere eccezionale di natura soggettiva o oggettiva o forza maggiore rileva ai fini della buona fede, correttezza, diligenza nell'adempimento degli obblighi assunti dal richiedente nei termini specificati nel presente paragrafo e nel paragrafo 13 (Responsabilità) ed è elemento considerato con sfavore anche ai fini della valutazione di eventuali successive richieste.

In tali ipotesi il ricercatore/borsista decade dal finanziamento e pertanto l'importo residuo che non sia ancora stato erogato viene trattenuto da FISM. In caso la Fondazione abbia già effettuato il pagamento anticipato dovrà essere restituito a FISM l'importo che, alla data della rinuncia, non risulti speso, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla avvenuta cessazione del progetto/borsa.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di rendicontazione scientifica e di attività riferiti al periodo di effettivo svolgimento.

All'ipotesi di rinuncia volontaria è assimilata l'ipotesi di interruzione del progetto/borsa derivante non già da motivazioni o volontà del richiedente il finanziamento, ma da fattori esterni di particolare rilevanza e gravità.

Rinuncia al progetto

Se il ricercatore responsabile si ritira, il progetto ha termine e conseguentemente viene interrotto il finanziamento. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'Ente di riferimento, entro i 30 giorni successivi alla manifestazione di rinuncia da parte del ricercatore titolare e in condivisione con lo stesso, faccia motivata richiesta a FISM, ottenendo espressa approvazione, della continuazione del progetto sotto la responsabilità di altro ricercatore fino al termine della ricerca. La richiesta deve essere accompagnata da un curriculum vitae del ricercatore di cui si richiede il subentro redatto secondo quanto richiesto dal bando e deve argomentare in merito al mantenimento del rationale, degli obiettivi, della qualità del progetto e dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi.

In ogni caso, ai sensi del paragrafo 4 (Gruppo di Ricerca) la sostituzione di un ricercatore responsabile con un altro ricercatore non può essere effettuata senza la preventiva approvazione, per iscritto, da parte della Fondazione.

Rinuncia alla borsa

Il borsista può rinunciare alla Borsa di Studio già iniziata con proprie motivazioni, informando la FISM con almeno 30 giorni di anticipo.

Nel caso in cui un borsista manifesti la volontà di rinunciare alla borsa durante il primo anno: la borsa verrà interrotta salvo il caso previsto al punto 2;

se si tratta di una borsa di ricerca e la sua attività viene esercitata nell'ambito di una ricerca finanziata dalla FISM, sarà ammissibile, previa richiesta del Mentore, la conversione della borsa in altra borsa finalizzata alla prosecuzione dell'attività di ricerca in corso. Questa richiesta dovrà essere preventivamente approvata da FISM.

Nel caso in cui il borsista rinunci alla borsa durante l'ultimo semestre la borsa verrà interrotta.

Revoca

Nell'ipotesi di gravi e protratte inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Regolamento, avuto particolare riferimento alla conformità dell'attività di progetto/borsa rispetto a quanto oggetto di finanziamento, alla attività di rendicontazione, al rispetto delle disposizioni in materia di integrità scientifica, di comunicazione dei risultati, di tutela della proprietà, di rispetto del codice etico FISM ed eventuali carte derivate, e più in generale agli obblighi derivanti dalla Legge, FISM si riserva di revocare il progetto/borsa, con i medesimi effetti derivanti dalla rinuncia e/o interruzione.

La revoca potrà altresì aver luogo qualora sussistano riscontrati impedimenti mutamenti significativi sia di carattere oggettivo che soggettivo, che intervengano su aspetti rilevanti e significativi del progetto/attività oggetto di approvazione, pur indipendenti da specifici profili di colpa del ricercatore/borsista o del relativo ente di riferimento/Mentore, essendo in ogni caso escluso ogni potere o facoltà in capo al ricercatore/borsista nonché del relativo ente di riferimento/istituzione ospitante di modificare elementi che possano incidere sui contenuti oggetto di valutazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono casi di mutamento/impedimento da cui FISM può trarre motivo di revoca

- modificazioni nella posizione del ricercatore/borsista da cui derivino profili di incompatibilità e/o di conflitto o comunque di diminuzione o perdita di autonomia e indipendenza secondo i principi del codice etico e carte dei valori FISM, policies, linee guida della Fondazione;
- modificazioni nella individuazione dell'istituzione di riferimento/ente ospitante, anche avuto riguardo alla natura e caratteristiche dello stesso;
- modificazione della tipologia e natura del rapporto intercorrente tra ricercatore/borsista ed ente ospitante
- impedimento ad operare di tipo soggettivo e/o oggettivo che eccedano i tempi massimi di sospensione ammessi.

In ogni caso la revoca potrà avere luogo solo qualora sia stata preventivamente contestata da FISM per iscritto la grave inadempienza o il mutamento/impedimento riscontrato, e nei termini assegnati, comunque non inferiori ai 15 giorni, e in forma scritta, non siano state prodotte argomentazioni o giustificazioni ritenute adeguate da FISM stessa.

Le situazioni che abbiano portato alla revoca rilevano, quanto addebitabili ai ricercatori/borsisti e/o agli enti di riferimento/istituzione ospitanti ai fini della responsabilità verso FISM ai sensi del successivo paragrafo 13 (Responsabilità) e vengono considerate con sfavore nelle valutazioni di eventuali successive domande costituendo comunque motivo di inammissibilità per il successivo bando.

Revoca del progetto

Il contraddittorio preventivo dovrà essere attivato da FISM, nei casi di progetti di ricerca, anche nei confronti dell'ente di riferimento pur qualora i comportamenti e fatti oggetto di contestazione si riferiscano al singolo ricercatore beneficiario. In questo modo, qualora - pur rimanendo accertati i comportamenti e fatti ascritti al ricercatore - l'ente di riferimento non risulti in alcun modo responsabile della situazione oggetto di contestazione, potrà essere valutata da FISM, d'intesa con

l'ente di riferimento, la possibile prosecuzione del progetto con altro ricercatore nelle stesse forme e modalità previste per i casi di subentro a seguito di rinuncia volontaria al progetto.

Revoca della Borsa

La borsa verrà in ogni caso revocata per i seguenti motivi:

- 1) il Mentore richiede per iscritto che la borsa di studio sia interrotta, data la non soddisfacente prestazione del borsista;
- 2) il Mentore del borsista sia impossibilitato a continuare la supervisione dell'addestramento del borsista ed il di lui sostituto, preventivamente e espressamente accettato dalla Fondazione, non venga nominato entro 30 giorni da parte dell'Ente ospitante.

8. CODICE DI CONDOTTA ED INTEGRITÀ SCIENTIFICA

I ricercatori ed i borsisti, anche nel rispetto del Codice Etico FISM e eventuali carte derivate che gli stessi all'atto della presentazione della domanda dichiarano di ben conoscere e accettare, dovranno comportarsi secondo onestà, buona fede, correttezza, serietà e responsabilità in ogni attività relativa alle ricerche e attività di studio dagli stessi condotte e in quelle ad esse connesse o correlate (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella fase del disegno sperimentale, della generazione e dell'analisi dei dati, delle richieste di finanziamenti, della pubblicazione dei risultati, del riconoscimento del contributo diretto o indiretto di colleghi, collaboratori e altri, della rendicontazione delle attività e delle spese, etc.) avendo come primario riferimento della propria condotta, oltre l'integrità scientifica, il superiore interesse della ricerca nell'ottica della lotta alla sclerosi multipla e delle finalità istituzionali perseguite da FISM.

In particolare si pone in evidenza quanto segue.

1. Plagio, inganno e falsificazione dei risultati sono considerati gravi inadempimenti rilevanti ai fini del presente Regolamento;
2. I ricercatori e borsisti sono incoraggiati a rendere noti casi di cattiva condotta e a farlo in maniera responsabile e appropriata;
3. I ricercatori e borsisti sono tenuti a dichiarare a FISM, siano essi preesistenti alla attività di ricerca/studio che sopravvenuti, tutti i casi di reale o potenziale conflitto di interesse.

I ricercatori e borsisti sono tenuti a garantire la propria indipendenza da qualsiasi influenza interna ed esterna.

Resta inteso che FISM, in conformità con la propria missione, il proprio statuto, le proprie politiche e linee guida, nonché il presente regolamento, si riserva la facoltà di coordinare ed indirizzare l'attività dei ricercatori e borsisti, nel rispetto dell'autonomia scientifica e professionale di ciascuno, sia in fase di valutazione e accoglimento, che in corso di realizzazione, in modo da favorire la massima utilità e validità delle stesse rispetto alla generale finalità di lotta alla sclerosi multipla e di ricaduta sulle persone affette da tale patologia. Tale attività di coordinamento e/o indirizzo, a seconda delle modalità e contenuti che concretamente venga ad assumere, potrà assumere rilevanza ai fini del paragrafo successivo (concorso all'attività inventiva).

9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Ricercatore, titolare del finanziamento o partecipante alla ricerca, si impegna a comunicare a FISM con la massima tempestività e, in ogni caso, all'interno della rendicontazione intermedia e finale secondo criteri di buona fede e correttezza

- a) personalmente
- b) e mediante la Struttura di riferimento nell'ipotesi di appartenenza operativa/gerarchica/funzionale del Ricercatore alla stessa Struttura ove previsto o necessario,

sempre che, con detta Struttura, FISM risulti aver sottoscritto specifico accordo quale Ente destinatario del finanziamento

ogni invenzione o risultato comunque suscettibile di brevetto, protezione, privativa industriale o di altro titolo assimilabile, messi a punto e/o sviluppati impiegando in tutto o in parte risorse e/o strumenti procurati, forniti, o in ogni caso messi a disposizione della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla onlus.

Si precisa che, nel caso di più componenti il gruppo di ricerca o di coinvolgimento nel progetto di più gruppi di ricerca, quanto previsto qui di seguito in materia di proprietà intellettuale si intende riferito e, pertanto, andrà sottoscritto da ciascuno dei componenti il gruppo di ricerca.

La comunicazione di cui sopra avrà luogo avendo cura di fornire ogni elemento rilevante attraverso un' esauriente ed appropriata relazione scientifica.

Consapevole che i diritti derivanti dall'invenzione sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale (D.Lgs.10 febbraio 2005, n. 30) e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione (artt. 1100 – 1139 c.c.) il Ricercatore si impegna a riconoscere a FISM, di concerto con la Struttura di eventuale riferimento/appartenenza, il ruolo di primo interlocutore per una valutazione di un possibile sviluppo congiunto dell'invenzione sotto il profilo

- del deposito della domanda di brevetto
- dello sfruttamento economico dei risultati della ricerca e del trasferimento tecnologico degli stessi.

Il Ricercatore e per quanto di pertinenza, la Struttura di appartenenza/riferimento riconoscono a FISM - fermo il diritto in capo al Ricercatore di essere riconosciuto autore dell'invenzione e pertanto il diritto morale alla paternità dell'invenzione –

- a) a fronte di brevetto (o domanda di brevetto) depositato dallo stesso ricercatore e da questi dato in licenza almeno il 40% degli utili netti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione. L'importo sarà dovuto anche nell'ipotesi in cui il Ricercatore conceda a terzi altro diritto di godimento sul brevetto di invenzione (o sulla domanda di brevetto) ovvero provveda alla cessione dello stesso;
- b) a fronte di brevetto (o domanda di brevetto) depositato a nome di FISM una quota percentuale degli utili netti, derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione, specificatamente concordata tra le parti e comunque in misura non inferiore al 50%.

Resta inteso che nell'ipotesi di cui al punto 3 lettera a), trascorsi 5 anni dal deposito della domanda di brevetto senza che ne sia stato iniziato lo sfruttamento economico da parte del Ricercatore e/o della Struttura di appartenenza/riferimento, la Fondazione avrà diritto di acquisire gratuitamente il brevetto o la domanda di brevetto ed il relativo diritto di sfruttamento economico dell'invenzione, con facoltà di cessione e/o licenza in favore di terzi, fermo restando il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Al verificarsi di tale condizione l'inventore si renderà disponibile alla sottoscrizione di tutti gli atti che si rendessero necessari per la registrazione del trasferimento di titolarità del brevetto o della domanda di brevetto.

Si precisa che l'importo di cui alla lettera a) sarà comunque dovuto a FISM anche nell'ipotesi di sfruttamento dell'invenzione in regime di segreto.

Il ricercatore si impegna altresì

- a citare FISM in ogni documento o ogni pubblicazione riferita o comunque connessa e/o collegata al finanziamento della Fondazione, come specificato nel presente regolamento;
- ad operare in modo da non pregiudicare in alcun modo una adeguata protezione dei diritti propri e di FISM, in ordine ai risultati di cui sopra, assumendo espresso impegno di

segretezza e confidenzialità, anche avuto riguardo a quanto indicato nel successivo paragrafo 10 (Pubblicazioni e stampe).

10. PUBBLICAZIONI E STAMPE

Tutti i ricercatori/borsisti sono tenuti ad inviare preventivamente alla Fondazione copia pdf della pubblicazione, relazione o comunicazione a congressi che essi intendono effettuare relativamente alle attività di ricerca/formazione svolte con il finanziamento della Fondazione stessa, innanzitutto per informarne la Fondazione e inoltre per consentire l'organizzazione di attività di divulgazione – concordate con il ricercatore/borsista stesso-verso i media e attraverso gli strumenti di comunicazione della Fondazione stessa e dell'AIMS. Tutto quanto sopra richiesto deve essere espletato sia durante che successivamente il periodo della ricerca/borsa che è stata sostenuta totalmente o in parte, condotta con il finanziamento/borsa di FISM.

L'invio di detto materiale dovrà essere effettuato nelle modalità di trasmissione che consentano una tempestiva informazione.

Con l'invio del materiale dovrà essere specificata la data prevista di pubblicazione ed il nome della rivista oppure data e luogo del congresso dove dovrebbe avvenire la divulgazione

Ai sensi del precedente paragrafo 9 (PROPRIETÀ INTELLETTUALE), considerati i potenziali profili rilevanti in ottica di protezione e tutela dell'opera dell'ingegno derivanti dall'attività di ricerca, al fine di tutelare al meglio nel reciproco interesse i valori e i frutti di tale attività, tutti i ricercatori/borsisti in tale caso sono tenuti ad inviare preventivamente alla Fondazione copia pdf della pubblicazione, relazione o comunicazione a congressi che essi intendono effettuare durante e successivamente il periodo della ricerca/borsa e che, quindi, è stata sostenuta totalmente o in parte, con il finanziamento/borsa di FISM, anche in eventualmente in forma di abstract.

L'invio di detto materiale dovrà essere effettuato almeno trenta giorni prima della data prevista per la sua divulgazione in modo da consentire alla Fondazione, in accordo con i ricercatori, di valutare l'opportunità di tutelare i frutti della ricerca. Con l'invio del materiale dovrà essere specificata la data prevista di pubblicazione ed il nome della rivista oppure data e luogo del congresso dove dovrebbe avvenire la divulgazione.

La Fondazione ricevuta tale comunicazione, o comunque venutane a conoscenza, si riserva ogni qualsiasi diritto di autorizzazione o meno della pubblicazione nelle forme/contenuti indicati, restando inteso che non sarà possibile, prima che sia decorso il suddetto termine, e in ogni caso, fino a che FISM non si sia espressa in merito, procedere alla pubblicazione/divulgazione.

Qualora FISM rinvenga elementi di interesse, attiverà un confronto con il ricercatore e la struttura interessata, affinché nei 30 giorni successivi raggiungano un accordo su eventuali passaggi successivi.

In ogni caso, a prescindere da quanto sopra indicato a tutela della proprietà intellettuale, e a valere per ogni attività sostenuta/finanziata dal presente regolamento, in ogni pubblicazione ed attività di divulgazione il contributo della Fondazione deve essere sempre riconosciuto con una nota inserita nella pubblicazione o nel materiale, così concepita e citando possibilmente il codice numerico identificativo:

"..... was supported by a training/research fellowship FISM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla onlus) n°"

L'invio preventivo delle bozze della pubblicazione consentirà – come sopra detto – alla Fondazione, fermo il regime di protezione di cui sopra ai fini della eventuale tutela brevettuale, lo svolgimento dell'attività di ufficio stampa per i lavori di particolare rilievo.

La mancata ottemperanza alla procedura di invio preventivo del materiale relativo ad eventuali pubblicazioni o relazioni congressuali, nonché la mancata segnalazione in sede di rendicontazione

finale e intermedia di sviluppi dell'attività in chiave di potenziali risultati suscettibili di tutela e protezione, entro i termini minimi previsti, sarà considerato un grave inadempimento e potrà portare, fermi i profili di responsabilità ricadenti sul soggetto inadempiente, al blocco di ulteriori finanziamenti da parte della FISM.

11. RAPPORTI CON I MEDIA

Il ricercatore/il borsista garantisce la sua disponibilità per ogni attività di ufficio stampa organizzata dalla FISM ed è pertanto disponibile a contatti con i mass media nelle forme e nelle modalità, che verranno ritenute più opportune dalla FISM stessa.

Tutte le attività relative all'Ufficio Stampa (emissione comunicati stampa, conferenze stampa, contatti con i media) verranno attivate e curate direttamente da FISM, in accordo con il ricercatore/borsista. Il ricercatore/borsista e l'Ente o Istituto presso il quale egli opera si impegnano, parallelamente, a non sviluppare alcuna attività di ufficio stampa relativa alle ricerche finanziate/co-finanziate da FISM senza il preventivo consenso di FISM.

12. GESTIONE DEL PERSONALE, DELLE COLLABORAZIONI, DEI FORNITORI.

E' in ogni caso esclusa in capo a FISM qualsivoglia responsabilità dipendente o derivante dall'impiego di personale e/o collaboratori a qualsiasi titolo all'interno del progetto/attività di ricerca, così come in ordine a eventuali rapporti di fornitura, somministrazione, appalto che vengano posti in essere nell'ambito o in conseguenza del progetto/attività di ricerca.

L'ente di riferimento/ospitante pertanto, con la sottoscrizione della pagina di accettazione delle norme del regolamento, solleva espressamente FISM da ogni responsabilità, anche in via solidale o indiretta, al riguardo.

FISM inoltre non assume, rispetto al personale impegnato nel progetto e nella borsa, natura di datore di lavoro e pertanto non risponde in alcun modo ai fini delle obbligazioni nascenti da rapporti di lavoro, siano essi contributivi, previdenziali, assicurativi, ovvero legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

È fatto salvo il caso in cui FISM, di concerto con l'Ente di riferimento, ai fini della massima utilità e ritorno dell'attività di ricerca, impieghi proprio personale e/o collaboratori dei quali, solo in tale ipotesi, risponderà quale datore di lavoro/committente.

Conseguentemente, previa valutazione delle esigenze che emergano dal progetto di ricerca finanziata in accordo con il ricercatore responsabile, l'Ente ospitante si impegna a impiegare il personale ritenuto necessario e adeguato alla realizzazione del progetto, impegnandosi a garantire il rispetto della normativa in materia di contratti di lavoro e in materia di sicurezza.

13. RESPONSABILITÀ

I fondi assegnati da FISM nell'ambito del bando derivano da attività di raccolta fondi, lasciti, donazioni, contributi nonché, ove esistenti, da contributi di natura pubblica, di cui FISM è tenuta a dare adeguato e tempestivo conto a tutti i diversi soggetti interessati. Conseguentemente FISM è tenuta a garantire che l'utilizzo dei fondi assegnati abbia effettivamente luogo in piena conformità dei progetti e borse approvati.

Per tali ragioni FISM, in caso di gravi violazioni del principio di onestà, correttezza, buona fede, diligenza specifica riferita alla natura e complessità dell'attività svolta e, più in generale, dei principi e regole comuni del presente Regolamento e degli obblighi di legge, e in particolare in caso di violazione degli obblighi di rendicontazione scientifica ed economica, si riserva di porre in essere ogni meglio visto intervento, sia rispetto ai ricercatori/borsisti che agli enti di riferimento/istituzioni

ospitanti, a protezione e tutela dei propri diritti e interessi e nel superiore interesse delle persone con sclerosi multipla e della causa perseguita.

14. GARANZIE SUL TRASFERIMENTO DI FONDI

FISM assegnerà i fondi richiesti solo dopo firma di uno specifico accordo tra la Fondazione stessa e l'Università e/o Istituto in accordo con l' art. 3 del DPR n. 135 del 20 Marzo 2003 La Fondazione si riserva il diritto di revocare il finanziamento anche in corso di progetto o borsa qualora l'Università e/o Istituto venga meno a tale accordo.

In ragione della consistenza delle somme assegnate nonché di quelle progressivamente erogate, considerati altresì i tempi e le fasi di realizzazione del progetto/attività, FISM all'atto dell'assegnazione, ovvero successivamente, potrà richiedere all'istituto di riferimento idonee garanzie che, in caso di onerosità (es. fidejussione assicurativa), verranno imputate nel quadro economico di progetto. Tali garanzie potranno altresì essere richieste da FISM in corso di progetto/attività qualora si verificassero situazioni tali da creare minore affidamento nella piena capacità di spesa ovvero di restituzione delle eventuali somme non impiegate ancorché erogate.

Lo svincolo delle garanzie richieste ed attivate potrà essere ammesso solo una volta fornita nella dovuta tempistica, adeguata e completa rendicontazione dell'attività svolta.

ART 14 bis. ATTIVITA' DI AUDIT E MONITORAGGIO

Allo scopo di garantire il confronto in itinere sull'avanzamento del progetto/attività di ricerca, la FISM si riserva di organizzare riunioni e colloqui – anche in forma di teleconferenza – ed effettuare visite “in situ” da parte di figure appositamente delegate. L'Istituto di riferimento/ Ente Ospitante garantirà la dovuta collaborazione nel consentire tali riunioni e l'effettuazione di tali visite.

15. REPORT MEETING

È richiesta la partecipazione ai progress e final report meeting organizzati dalla FISM per ogni annualità della durata del progetto/borsa. In particolare, durante la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, nel mese di maggio, ogni anno viene organizzato il convegno scientifico cui partecipano tutti i ricercatori e borsisti finanziati, i quali dovranno prevedere le spese per tale partecipazione al momento della predisposizione del budget del progetto.

16. COMPENDIO ANNUALE DELLE RICERCHE FINANZIATE

Ogni anno FISM con la pubblicazione del Compendio “*La Ricerca sulla sclerosi multipla finanziata dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla*” rendiconta il lavoro dei ricercatori finanziati attraverso il bando di ricerca.

Nell'occasione viene richiesto per i progetti conclusi entro l'anno di riferimento un report redatto in inglese ed in italiano che include rationale-obiettivi-risultati della ricerca, eventuali ricadute a breve e medio termine sulle persone con sclerosi multipla e la lista delle eventuali pubblicazioni derivanti dal progetto finanziato.

Il compendio annuale delle ricerche finanziate FISM viene diffuso durante la Settimana Nazionale e nel corso dello stesso Convegno scientifico FISM.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto della Fondazione, al suo Codice Etico ed eventuali carte derivate, alle Policies e Linee Guida di FISM ed

alla Legge Italiana, che troverà applicazione anche qualora il progetto/borsa abbia in tutto o parte realizzazione all'estero ovvero i soggetti ed enti coinvolti a diverso titolo siano stranieri.

-----°-----

BANDI FISM - REGOLE SPECIFICHE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA

DEFINIZIONE E CONTENUTI

La Fondazione sostiene sia la ricerca di base sia la ricerca applicata, sia studi clinici che non clinici, purché siano di eccellenza ed innovativi.

La Fondazione prende in considerazione progetti di ricerca di durata annuale, biennale o triennale. Sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati si valuterà se la durata del progetto (annuale, biennale, triennale) proposta sia congruente con il piano sperimentale del progetto stesso e gli obiettivi che si propongono.

I progetti triennali devono essere caratterizzati da un programma di ricerca che richiede un tempo maggiore per il completamento e il coinvolgimento di ricercatori/gruppi di ricerca specializzati anche in aree scientifiche complementari.

Prima di sottoporre una completa proposta di finanziamento della ricerca, il ricercatore qualora lo ritenesse necessario, potrà consultare FISM, a mezzo comunicazione scritta, per verificare se il suo piano di ricerca rientri negli scopi della Fondazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di finanziamento devono essere presentate secondo le modalità previste nel paragrafo "Principi e Regole comuni".

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande verranno valutate per le seguenti aree:

Rilevanza del progetto per la Sclerosi Multipla

- Impatto sulla conoscenza della malattia SM ('proximity to find new pathogenic mechanism': tempo e piano di ricerca necessari alla caratterizzazione di nuovi meccanismi patogentetici)
- Impatto sul trattamento terapeutico per le persone con SM (proximity to treatment: tempo e piano di ricerca necessari allo sviluppo di una nuova o migliore terapia)
- Impatto sulla qualità della vita delle persone con SM (proximity to improve quality of life and social-health care: tempo e piano di ricerca necessari allo sviluppo di risultati per una migliore qualità di vita e/o migliori servizi socio-sanitari)

Qualità scientifica e valore del progetto

- Originalità: contenuto e metodo.
- Metodo: disegno dello studio e analisi statistica.
Chiarezza dell'ipotesi alla base del progetto (hypothesis-driven project)
Chiarezza del programma di addestramento proposto per le borse di addestramento)
- CVs del proponente e del gruppo di lavoro di appartenenza
- Precedente produttività (pubblicazioni)

Fattibilità

- Finanziaria (risultati attesi verso costi della ricerca e dell'eventuale strumentazione)
- Garanzie dell'istituto dove si dovrà svolgere la ricerca o la formazione dei borsisti

La valutazione avverrà tramite delle scale di misura per le diverse aree sopra indicate e alle domande sarà assegnato un punteggio (**score**). I progetti verranno inoltre esaminati per la potenziale novità dei risultati attesi in termini di produzione di opere dell'ingegno suscettibili di privativa e/o tutela e di sfruttamento economico.

Una fase di selezione preliminare (**triage step**) potrà essere applicata nel caso vengano presentate un numero di domande elevato. Durante questa selezione i membri del Comitato Scientifico sulla base delle loro competenze applicheranno le scale di misura per le diverse aree sopra indicate e indicheranno i progetti con punteggio basso. Tutti le altre domande verranno valutate in accordo con il processo di valutazione della Peer Review da appropriati esperti (referees) nazionali e internazionali.

Interviste.

Quando ritenuto necessario dalla Fondazione, ogni richiedente accetta di essere intervistato da una delegazione del Comitato Scientifico della FISM o da incaricati ad hoc. La Fondazione rimborserà al richiedente, dopo averle previamente approvate anche nell'importo, le spese per viaggi e diarie relative a tale intervista, che, in ogni caso, dovranno essere supportate da adeguata documentazione contabile

Indicazione di referees da escludere nella valutazione.

Il responsabile del progetto ha facoltà di indicare 1-2 nomi di potenziali referees dai quali, per ragioni di competizione o altro, preferirebbe non essere valutato. Questa indicazione – in ogni caso non vincolante per la FISM ai fini delle proprie decisioni ha carattere riservato e deve essere inviata alla FISM all'attenzione della Segreteria Scientifica (fism@aism.it) a parte, per e-mail, contestualmente all'invio del progetto per via informatica, indicando il titolo e il proponente che effettua la richiesta e i motivi della stessa.

RESPONSABILI DEL PROGETTO

Ricercatore responsabile.

Si intende che colui che sottoscrive la domanda di finanziamento come ricercatore principale è responsabile della conduzione della ricerca stessa. E' richiesta la cittadinanza italiana.

Ente destinatario del finanziamento.

L'Ente presso cui viene svolta la ricerca che in genere è il destinatario del finanziamento per il contributo a specifiche ricerche del ricercatore deve firmare, nelle persone dei suoi Responsabili (Responsabile/Direttore del Centro e Responsabile Amministrativo del Centro) l'accettazione del presente Regolamento FISM, del Codice Etico e degli allegati per i quali sia prevista specifica sottoscrizione impegnandosi a rilasciare le eventuali garanzie richieste da FISM in ordine ai trasferimenti monetari ed a consentire il diritto d'accesso presso la struttura.

L'Ente può avere sede in qualsiasi nazione. I richiedenti devono sottostare alla normativa descritta nel presente Regolamento e negli allegati dello stesso che ne costituiscono parte integrante e sostanziale nonché, in ogni caso, alla Legge Italiana.

Nel caso di ricerche multicentriche deve essere indicato il responsabile del coordinamento del progetto, nonché i responsabili, anche amministrativi, di ciascun centro ed i relativi costi pertinenti a ciascuno.

Colui che presenta la domanda, al momento della stessa, si fa garante dell'accettazione del progetto da parte dei vari centri o unità operative. Nel caso che si desideri l'erogazione ai singoli centri dei fondi concessi, verrà tempestivamente richiesta ai responsabili dei centri e ai rispettivi responsabili amministrativi una lettera di accettazione.

In nessun caso potranno essere concessi finanziamenti per progetti di ricerca ad aziende farmaceutiche né persone, enti o strutture operanti in collegamento/per conto delle stesse.

FINANZIAMENTI

Entità del finanziamento.

Le richieste di finanziamento non possono essere superiori a 30.000 Euro per i progetti pilota, a 100.000 Euro per i progetti annuali, a 250.000 Euro per i progetti biennali e a 400.000 Euro per i progetti triennali. Richieste superiori a questi limiti non verranno prese in considerazione e ritenute inammissibili.

Disponibilità di altre fonti di finanziamento.

All'atto della domanda e per tutto il periodo coperto dal finanziamento FISM, il ricercatore è obbligato a indicare se fruisca di altri fondi per la stessa ricerca o per ricerche correlate, indicandone contestualmente fonte di provenienza, entità, periodo di finanziamento. È anche tenuto a dichiarare se ha in corso domande di finanziamento per la stessa ricerca o ricerche correlate e, quando sarà noto, l'esito di queste domande. Queste informazioni, che devono essere tempestivamente comunicate a FISM durante tutto il periodo di svolgimento del progetto di ricerca, sono essenziali in quanto i finanziamenti della FISM possono anche avere il carattere di cofinanziamenti. La comunicazione tardiva o l'omessa comunicazione di altri finanziamenti in corso per lo stesso progetto costituiscono situazione di grave inadempimento da cui FISM si riserva di far derivare provvedimenti di revoca secondo quanto previsto nel presente Regolamento.

Beneficiario di precedenti finanziamenti FISM.

Qualora il ricercatore abbia usufruito di un finanziamento da parte della FISM, deve allegare relazione circa l'utilizzo del finanziamento precedente, nonché relazione circa i risultati raggiunti a completamento della ricerca, pena il non accesso al nuovo finanziamento richiesto.

Notifica

Sia il ricercatore responsabile che l'Ente presso il quale si svolgeranno le ricerche, saranno avvisati a mezzo lettera raccomandata o mail certificata circa la durata e l'ammontare del contributo concesso e riceveranno il bilancio preventivo approvato con il dettaglio delle spese ammesse.

Periodo

Di norma la decorrenza dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto nelle regole generali, ha luogo successivamente all'approvazione del progetto. In circostanze particolari, esplicitate nella presentazione della domanda, il richiedente potrà formulare richiesta di anticipare la decorrenza a partire dal momento di pubblicazione del bando stesso. FISM si riserva di valutare tale richiesta tenuto conto della rilevanza e caratteristiche delle attività già svolte.

Erogazione dei fondi.

L'erogazione avverrà di norma come segue:

- per i progetti pilota o altri eventuali progetti della durata di un anno, 50% all'inizio, 30% dopo approvazione da parte della FISM del progress report sull'attività del primo semestre e 20% dopo approvazione da parte della FISM del rendiconto finale;
- per i progetti biennali, 40% all'inizio, 40% dopo approvazione da parte della FISM del progress report sull'attività del primo anno, 20% dopo approvazione da parte della FISM del rendiconto finale;
- per i progetti triennali, 30% all'inizio del primo anno, 30% dopo approvazione da parte della FISM del progress report sull'attività del primo anno, 25% dopo approvazione del progress report sull'attività del secondo anno e 15% dopo approvazione del rendiconto finale.

Per la valutazione dei progress report e dei rendiconti finali, la FISM potrà avvalersi anche di Comitati ad hoc e potrà effettuare verifiche in situ secondo quanto previsto nelle regole generali.

A seguito di complessità o ritardi intervenienti nella realizzazione del progetto, accertati da FISM sia in sede di rendicontazione scientifica o economica che nell'ambito della visita di audit e monitoraggio mediante i soprarrichiamati accessi, potranno essere disposte da FISM diverse modalità e tempistiche di versamento delle somme residue, con maggiori frazionamenti e minori importi in acconto, fatta salva l'eventuale sospensione o revoca delle somme secondo le regole generali.

Fondi non spesi.

Anche se i preventivi di spesa riflettono stime realistiche, è possibile che una parte dei contributi possa rimanere non utilizzata alla fine della ricerca. Detti fondi dovranno essere restituiti alla Fondazione a semplice richiesta, con la massima tempestività e comunque non oltre i 30 giorni dalla richiesta medesima, per permettere alla stessa di utilizzarli per il finanziamento di nuovi progetti di ricerca.

Invariabilità degli importi assegnati.

L'importo dei fondi assegnati è fisso e invariabile. Tuttavia durante il periodo di ricerca si potranno richiedere fondi supplementari, in casi del tutto eccezionali e adeguatamente comprovati con riferimento a obiettivi e risultati attesi, ovvero scaturenti dall'esigenza di affrontare situazione impreviste ed imprevedibili. Dette richieste per poter essere valutate dalla Fondazione dovranno includere una documentata giustificazione delle necessità alla base delle medesime. In ogni caso, non esiste per la Fondazione alcun obbligo di far fronte a tali richieste di integrazione di finanziamento.

Trasferimento del contributo.

Il trasferimento del contributo da un Ente ad un altro, a seguito del trasferimento del ricercatore responsabile, non è di norma ammesso, non essendo prevista la libera modificazione di elementi chiave del progetto. In casi del tutto eccezionali, il trasferimento, richiesto in modo motivato e argomentato, potrà essere effettuato a fronte di preventiva approvazione, per iscritto con lettera raccomandata o mail certificata, della Fondazione. Contestualmente alla domanda di trasferimento dovrà essere presentata una nuova domanda, con preventivo di spesa, che dovrà essere approvata dalla FISM. Inoltre, l'Ente con il quale si interrompe il rapporto di finanziamento dovrà sottoporre alla Fondazione un rendiconto dettagliato delle spese e restituire tutti i fondi non spesi alla Fondazione stessa prima che il trasferimento sia effettuato. Non vi sarà interruzione di finanziamento se la domanda di trasferimento del contributo sarà ricevuta dalla Fondazione almeno 90 giorni prima della data prevista per il trasferimento, sempre che essa sia accolta.

Ricerche multicentriche.

Il contributo, in caso di coinvolgimento di più centri nello stesso progetto, verrà erogato al centro di coordinamento e eventualmente a ciascun centro in base alle indicazioni prestabilite nella domanda e specificamente approvate. I progress report e i rendiconti finali devono essere raccolti e redatti a cura del coordinatore del progetto e da questi inviati alla FISM nei termini prescritti.

GESTIONE FINANZIARIA E RENDICONTAZIONE

Gestione Finanziaria.

I fondi assegnati vengono trasmessi all'Ente destinatario del finanziamento indicato nella domanda. Tale Ente è di norma l'Ente presso il quale opera il ricercatore responsabile. In casi particolari, previa presentazione di idonea documentazione, il CDA FISM potrà prendere in esame richieste di assegnazione dei fondi ad un Ente diverso da quello presso cui opera il ricercatore responsabile della ricerca comunque interessato e coinvolto nella ricerca.

I fondi assegnati per progetti di ricerca potranno essere gestiti direttamente dalla FISM su espressa richiesta scritta del responsabile della ricerca.

Rendicontazione economico- finanziaria.

Il resoconto finale per tutte le spese sostenute per il progetto deve essere presentato alla Fondazione entro 45 giorni dal termine del progetto. Nel caso di progetti pluriennali la rendicontazione economico – finanziaria dovrà essere presentata entro i 45 giorni successivi alla conclusione di ciascun anno.

A tal fine, FISM fornirà ai ricercatori, prima della conclusione del progetto i moduli per la presentazione dei resoconti contabili.

Relazioni scientifiche

Una relazione finale è richiesta entro 45 giorni dalla scadenza del progetto. Una relazione in itinere (progress report) è richiesta entro 45 giorni dalla scadenza del primo e del secondo anno di un contributo triennale, entro 45 giorni dalla scadenza del primo anno di un contributo biennale o dei primi 6 mesi di un contributo annuale. La relazione in itinere e quella finale devono essere compilate *on line* su appositi moduli che saranno resi disponibili e deve includere:

- 1) il sommario del progetto originale, quale è stato a suo tempo presentato;
- 2) un sommario delle ricerche effettuate;
- 3) una chiara e concisa esposizione delle varie fasi della ricerca, dei risultati ottenuti sottolineando quelli che il ricercatore considera importanti; in assenza di risultati positivi è opportuno descrivere comunque il lavoro svolto, le difficoltà incontrate e le ragioni dell'esito negativo delle ricerche.
- 4) una completa bibliografia di poster, relazioni, articoli, pubblicazioni edite che siano state approvate da FISM, in corso di pubblicazione o in preparazione riferite al progetto finanziato. La bibliografia deve essere citata in maniera completa (tutti gli autori, anno, pagina iniziale e finale, titolo) e dovrà essere pertinente al progetto o alla borsa finanziata;
- 5) ulteriore materiale (figure, .pdf di lavori, di bozze o di manoscritti) può essere allegato e farà parte della relazione consultabile da parte dei referees e del Comitato Scientifico (spazio web disponibile non superiore a 5 MB).
- 6) una relazione su come i risultati della ricerca rappresentino o possano rappresentare, se ulteriormente sviluppati, un beneficio concreto per le persone con SM, in particolare nell'individuazione di migliori terapie (curative o sintomatiche) o miglioramento delle condizioni di qualità di vita.

Il mancato invio delle relazioni nei termini sopra indicati implica la sospensione del saldo del finanziamento e la ripetizione, secondo le regole generali, delle somme non giustificate.

II FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI SPECIALI

DEFINIZIONE E CONTENUTI

I programmi speciali potranno essere oggetto di appositi bandi (*'special call'*), dotati di finanziamento dedicato su ambiti di ricerca che FISM ritiene prioritari per le persone con Sclerosi Multipla secondo gli indirizzi strategici elaborati dalla Fondazione anche in collaborazione con le Associazioni e/o Fondazioni estere impegnate in ambito di Sclerosi Multipla.

I programmi speciali sono programmi di ampio respiro, su temi particolarmente importanti e innovativi, che coinvolgano la collaborazione di più ricercatori senior, di più centri/network di eccellenza nazionali e/o internazionali.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il bando speciale indicherà le modalità specifiche di partecipazione al bando stesso.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I programmi speciali saranno oggetto di valutazione con un processo analogo a quello utilizzato per il bando annuale, eventualmente anche nominando Comitati Scientifici ad hoc.

IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI ADDESTRAMENTO E DI RICERCA

DEFINIZIONE, CONTENUTI E DESTINATARI

La Fondazione promuove l'inserimento di giovani ricercatori nel campo della ricerca sulla sclerosi multipla mettendo a disposizione tre tipi di borse di studio, per un importo che non potrà superare il 25% dell'importo globale del bando.

Borse di addestramento

Sono destinate a giovani motivati e promettenti, quando il programma di addestramento sostenuto dal contributo della Fondazione intensifichi le possibilità del giovane di eseguire ricerche significative ed indipendenti concernenti la Sclerosi Multipla. Queste borse possono essere connesse con richieste di contributi per ricerche scientifiche, ma le domande devono essere autonome, compilate sui moduli predisposti nel sito, e non inserite all'interno delle richieste di finanziamento per ricerche. Queste domande devono contenere un dettagliato programma di addestramento e verranno giudicate in base a detto programma, nonché in base al progetto di ricerca del mentore (che deve essere brevemente riassunto), dando preferenza al primo. Il Mentore è tenuto a presentare e sottoscrivere il piano di addestramento che intende sviluppare per il ricercatore in oggetto,

A queste borse possono accedere persone che abbiano ottenuto una laurea specialistica in un periodo preferenzialmente non superiore a 4 anni prima dell'uscita del bando.

Borse di ricerca.

Possono accedere a queste borse laureati (laurea magistrale o specialistica) già in grado (come dimostrato dal loro curriculum) di proporre e svolgere un programma di ricerca autonomo ovvero di portare avanti autonomamente una parte ben definita di un progetto di ricerca del mentore di più ampio respiro.

Borse di ricerca “senior”

Queste borse sono riservate a laureati che propongono un programma di ricerca autonomo e dal cui curriculum risulti in maniera chiara che sono in grado di formulare e portare avanti un progetto di ricerca in maniera autonoma. Oltre al programma di ricerca verranno pertanto prese in particolare considerazione i seguenti aspetti curriculari:

1. Dottorato o Specializzazione
2. Anzianità di laurea o di dottorato.
3. Eventuali periodi di specializzazione in qualificati Istituti italiani/esteri.
4. Qualificazione nelle problematiche e nelle tecniche inerenti al progetto.
5. Precedente esperienza nel campo delle ricerca sulla sclerosi multipla.
6. Pubblicazioni scientifiche, con particolare attenzione alla qualità delle riviste su cui sono pubblicate, alla posizione del nome del proponente tra gli autori, alle tematiche trattate.
7. Eventuali inviti a congressi internazionali.
8. Eventuali incarichi speciali assegnati o precedenti borse di studio godute.
9. Eventuali finanziamenti ottenuti da parte di Agenzie nazionali o internazionali.

Cittadinanza.

Non è richiesta la cittadinanza italiana; tranne nel caso in cui la borsa di studio venga utilizzata al di fuori del territorio italiano.

Istituti e Mentori.

È responsabilità del richiedente prendere accordi con Istituti e Mentori per il proposto addestramento.

Durata della Borsa

La Fondazione concede borse della durata massima di due anni.

Coloro che hanno usufruito di una borsa biennale di addestramento potranno fare richiesta di una borsa di ricerca in un successivo bando e coloro che hanno usufruito di una borsa di ricerca potranno fare richiesta in un successivo bando di una borsa di ricerca senior. In questo modo la FISM intende facilitare la continuità delle attività di ricerca dei giovani per un periodo di tempo che può arrivare a sei anni.

Esclusioni

Le borse di studio non sono concesse per l'addestramento clinico diretto al completamento del tirocinio obbligatorio o della specializzazione post-universitaria, né per l'espletamento di mansioni proprie del ruolo tecnico. Le borse di studio non possono essere utilizzate per retribuire coloro la cui primaria responsabilità è l'insegnamento e/o il lavoro di routine, benché i borsisti siano incoraggiati a dedicare una parte ragionevole del loro tempo (fino al 10%) a tali attività.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per le borse di addestramento verrà valutato il curriculum del borsista e il piano di addestramento proposto. Per le borse di ricerca e le borse di ricerca senior verrà valutato oltre al curriculum del borsista il progetto di ricerca, secondo le modalità indicate per i progetti di ricerca (cfr pag 17).

Titoli preferenziali.

La valutazione viene effettuata sulla base della domanda presentata completa in ogni sua parte, del curriculum formativo e delle eventuali pubblicazioni nel campo di interesse. È altresì elemento preferenziale l'indicazione che, al termine del periodo di addestramento, il borsista abbia la possibilità di continuare a lavorare in un Ente di ricerca e/o di assistenza e ricerca con interesse nei problemi relativi alla sclerosi multipla.

Inammissibilità.

Le borse FISM non possono essere concesse ad assegnatari di altre borse di studio o forme di pagamento regolare (dottorandi di ricerca, specializzandi, assegni di ricerca, etc.). Inoltre, la stessa persona non può presentare contemporaneamente domanda per ottenere una borsa di addestramento e una borsa di ricerca. Non verranno assegnate borse a dipendenti di aziende farmaceutiche.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Periodo.

Domande per una borsa di addestramento o di ricerca devono essere presentate entro i termini previsti dal bando, su moduli pubblicati sul sito secondo le regole generali.

FINANZIAMENTO

Contributo economico.

Il contributo varia a seconda del tipo di borsa e della sede in cui il borsista svolge l'attività di ricerca legata alla borsa FISM. Vengono indicati gli importi massimi per tipologia:

- Borse di addestramento:

l'importo annuo è di 18.000 Euro per borse godute in Italia, e di 25.000-28.000 Euro per quelle godute all'estero, a seconda del paese ospitante.

- Borse di ricerca:

l'importo annuo è di 24.000 Euro per borse godute in Italia, e di 33.000-38.000 (a seconda del paese ospitante) Euro per quelle godute all'estero.

- Borse di ricerca "senior":

l'importo annuo è di 32.000 per le borse godute in Italia e 40.000-45.000 per quelle godute all'estero (a seconda del paese ospitante).

Il contributo verrà versato direttamente al borsista in rate mensili posticipate.

Spese di viaggio.

Possono essere eccezionalmente concessi fondi per coprire il costo del viaggio esclusivamente se dall'Italia verso altri paesi europei ed extra-europei o viceversa, e solo per il beneficiario della borsa. L'ammontare sarà sufficiente a coprire il trasporto andata e ritorno in classe turistica aerea o equivalente. La metà dei fondi stabiliti per viaggi, se concessi, verrà pagata con il primo contributo. I fondi restanti per viaggi saranno pagati con l'ultimo contributo della borsa di studio.

Concessioni all'Ente ospitante.

Una concessione di non più di € 2.000 annui potrà essere data per aiutare l'Ente a ammortizzare forfettariamente i costi dell'attività del borsista, ma solo quando questi fondi vengano richiesti nella domanda originale e se approvati dalla Fondazione.

RENDICONTAZIONE

Rendicontazione finanziaria

Si rimanda, per tutto quanto trovi applicazione alle regole generali.

Rendicontazione scientifica

Una relazione finale è richiesta entro 45 giorni dalla scadenza della borsa di studio. Una relazione in itinere (progress report) è richiesta entro 45 giorni dalla scadenza del primo anno della borsa di studio, se biennale o di 6 mesi se annuale. La relazione in itinere e quella finale devono essere ambedue approvate dal mentore, nel caso di borse di addestramento. Le relazioni devono essere preparate e inviate su appositi moduli disponibili online.

I finanziamenti verranno sospesi e la borsa revocata con ripetizione delle somme versate in caso di mancato invio della relazione in itinere entro i 45 giorni successivi alla data di scadenza. L'ultima rata della borsa verrà corrisposta solo dopo aver ricevuto la relazione finale. Se la relazione non arriva entro 45 giorni dalla scadenza questa rata non verrà più corrisposta.

BORSA ALLA CARRIERA “RITA LEVI MONTALCINI”

DEFINIZIONE E CONTENUTI

Con il progetto alla carriera, FISM intende favorire la carriera di scienziati italiani selezionati e valutati seguendo esclusivamente logiche di eccellenza e di indipendenza. La FISM intende con questo finanziamento facilitare il rientro dall'estero di ricercatori italiani qualificati o il trasferimento di ricercatori qualificati da un istituto all'altro in Italia, fornendo una borsa triennale e un finanziamento triennale di un progetto di ricerca autonomo, che comprenda anche l'eventuale acquisto di quanto necessario per avviare una nuova attività di ricerca.

Questa borsa triennale non può essere attribuita a persone che già lavorino nell'istituto in cui intendono svolgere l'attività della borsa.

DESTINATARICONTENUTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Queste borse sono riservate a ricercatori già affermati a livello internazionale che propongono un programma di ricerca indipendente e dal cui curriculum risulti in maniera chiara la loro maturità scientifica e la loro preparazione nel campo delle ricerche proposte. Oltre al programma di ricerca, a cui si richiede originalità, ampio respiro e prospettive di sviluppo futuro, verranno pertanto prese in particolare considerazione i seguenti aspetti curriculari:

1. Anzianità di laurea o di dottorato.
2. Periodi ricerca svolti in qualificati Istituti esteri.
3. Valutazione risultati conseguiti con pregressi finanziamenti di borse o progetti di ricerca finanziati da FISM.
4. Qualificazione nelle problematiche e nelle tecniche inerenti al progetto.
5. Precedente esperienza nel campo della ricerca sulla sclerosi multipla.
6. Pubblicazioni scientifiche, con particolare attenzione alla qualità delle riviste su cui sono pubblicate, alla posizione del nome del proponente tra gli autori, alle tematiche trattate.
7. Inviti a congressi internazionali.
8. Incarichi speciali ottenuti.
9. Precedenti posizioni nei laboratori in cui hanno operato.
10. Precedenti finanziamenti ottenuti da parte di Agenzie nazionali o internazionali.

Questa borsa triennale non è rinnovabile. La FISM, al termine della borsa Rita Levi Montalcini (RLM), potrà valutare, in accordo con l'Istituto che ha ospitato il borsista, la possibilità di finanziare un ulteriore percorso di ricerca. Questo percorso verrà valutato solo nel caso che l'Istituto ospitante non abbia la possibilità di finanziare il candidato.

FINANZIAMENTO

La borsa non dovrebbe superare lo stipendio iniziale di un professore associato (40-50.000 euro lordi), e l'assegnazione per la ricerca non potrà superare 110.000 euro il primo anno e 80.000 euro in ognuno dei due anni successivi. I finanziamenti del 2° e 3° anno possono essere dati solo dopo accertamento da parte di FISM dell'attività effettivamente già svolta e, quindi, dei risultati scientifici al momento ottenuti.

L'istituto ospitante deve fornire assicurazioni riguardo allo spazio e le facilities (attrezzature, personale ecc.) da mettere a disposizione, e riguardo all'indipendenza concessa al ricercatore.

RENDICONTAZIONE

Rendicontazione finanziaria

Si rimanda, per tutto quanto trovi applicazione alle regole generali.

Rendicontazione scientifica

Una relazione finale è richiesta entro 45 giorni dalla scadenza della borsa alla carriera. Una relazione in itinere (progress report) è richiesta entro 45 giorni dalla scadenza del primo anno e del secondo anno della borsa, Le relazioni devono essere preparate e inviate su appositi moduli disponibili online.

I finanziamenti verranno sospesi e la borsa revocata con ripetizione delle somme versate in caso di mancato invio della relazione in itinere entro i 45 giorni successivi alla data di scadenza. L'ultima rata della borsa verrà corrisposta solo dopo aver ricevuto la relazione finale. Se la relazione non arriva entro 45 giorni dalla scadenza questa rata non verrà più corrisposta.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus, con sede a Genova in Via Operai 40, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, fornisce agli interessati o persone presso le quali sono raccolti i dati personali le seguenti informazioni.

I dati personali saranno trattati da FISM Onlus, con il supporto di mezzi sia informatici che cartacei, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e dal Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati personali (DPS) vigente in AISM e FISM.

Essi saranno trattati nella misura necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di FISM nell'ambito delle attività legate ai Bandi ed iniziative finanziati dalla Fondazione stessa e, nello specifico, per adempiere ad obblighi o adempimenti imposti dalla vigente normativa (obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali), nonché per comunicare, diffondere, archiviare i dati attinenti i progetti e iniziative di ricerca scientifica finanziati attraverso i bandi medesimi.

FISM garantisce di trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, di raccogliarli e registrarli per scopi determinati, espliciti e legittimi e di utilizzarli in termini non incompatibili con tali scopi. FISM garantisce altresì di verificare che i dati personali siano esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati e a conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

I dati personali trattati da FISM sono prevalentemente dati personali comuni (dati identificativi): la Fondazione - nell'ambito e nei limiti delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati - può trattare anche dati personali sensibili (in particolare quelli afferenti lo stato di salute delle persone): per il trattamento di questi ultimi dati è tuttavia necessario il consenso scritto degli interessati.

I dati personali possono essere comunicati - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità predette - a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari e società esterne (tra cui gli incaricati studi di consulenza sul lavoro che si occupano della gestione delle paghe e dei contributi).

I dati personali sensibili non saranno mai oggetto di diffusione.

Il conferimento dei dati personali necessari alle suddette finalità perseguite da FISM non è obbligatorio: tuttavia il rifiuto del conferimento dei dati personali, così come il mancato consenso scritto al trattamento degli stessi (riportato nella dichiarazione di accettazione normativa e disciplina FISM), rendendo impossibile per FISM l'adempimento agli obblighi imposti dalla vigente normativa e la comunicazione dei dati ai soggetti sopra citati, per quanto appunto essenziale e funzionale alle finalità del trattamento, comporterà l'impossibilità per gli interessati di partecipare ai Bandi e alle iniziative finanziati dalla Fondazione.

Titolare del Trattamento dei dati personali è FISM in persona del suo Presidente pro-tempore, Prof. Mario A. Battaglia.

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 - qui di seguito riportato per esteso - scrivendo a FISM presso la sede della stessa sita a Genova in Via Operai 40 - 16149 Genova.

Art. 7 del D.Lgs 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.